

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 6.03.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La cliente, in data 15.04.2009, stipulava un finanziamento, da rimborsarsi contro cessione del quinto della pensione, soggetto all'applicazione delle seguenti condizioni economiche: "commissioni intermediario Incaricato/Agente/Mediatore" di € 4.482,00, TAEG (assicurazione inclusa) del 15,865 e TEG (assicurazione esclusa) pari al 13,225.

Con reclamo del 23.9.2011 la ricorrente, per il tramite di un legale, lamentava la usurarietà del tasso pattuito in quanto il TAEG applicato risultava superiore alla misura del TEGM, aumentato della metà, rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre aprile-giugno 2009 ai sensi della legge n. 108/96. Eccepiva poi che la misura della "commissione di intermediazione" era superiore a quella media dei compensi di mediazione applicati ai finanziamenti alle famiglie, così come rilevata dalla Banca d'Italia.

La banca riscontrava la contestazione ribadendo la legittimità delle condizioni economiche applicate, in quanto il TEG, pari a 13,225%, era stato calcolato in conformità delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate dalla Banca d'Italia aggiornate a febbraio 2006 e risulta inferiore alla soglia usuraria pari – alla data di riferimento – a 13,445%. La commissione "Intermediario Incaricato/Agente/Mediatore" era stata chiaramente indicata nella documentazione di trasparenza ed era stata addebitata entro i limiti ivi previsti. Veniva inoltre osservato che la rilevazione delle commissioni corrisposte ai mediatori era stata avviata - con valenza puramente segnaletica - solo a decorrere dal trimestre luglio settembre 2010; tale parametro non era, pertanto, applicabile al finanziamento in esame, stipulato nell'aprile 2009.

Con il ricorso del 18/11/2012, la cliente, insoddisfatta del riscontro fornito, chiedeva al Collegio *“l’annullamento degli interessi usurari applicati e il risarcimento della totalità delle commissioni di intermediazione usurarie corrisposte”*. Veniva in particolare rimarcato che l’assicurazione sulla vita, contratta ai sensi del DPR 180/50, era obbligatoria ed andava, pertanto, inclusa nel calcolo del TEGM.

Con le controdeduzioni l’intermediario preliminarmente chiariva che la stipula del finanziamento era avvenuta per il tramite di una società di mediazione creditizia, cui la ricorrente si era spontaneamente rivolta. Nel merito, ripercorreva i termini della vicenda, confermando le argomentazioni già sostenute in sede di riscontro al reclamo. In conclusione, chiedeva all’ABF di rigettare il ricorso.

La ricorrente, per il tramite del legale, replicava alle controdeduzioni.

DIRITTO

Il principale motivo di ricorso è costituito dalla presunta violazione del tasso soglia antiusura, come determinato con apposito D.M. sulla base della rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d’Italia. Commisurando ogni verifica alla data di stipula del contratto (aprile 2009), il TEG andrà ricostruito sulla base delle *“Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge antiusura del 2003”* (Circ. 251) aggiornate a febbraio 2006.

Sul punto, occorre considerare che i *“finanziamenti contro cessione del quinto della pensione”* rientrano nella *“Cat. 8 Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine”*; in base alle istruzioni all’epoca vigenti, sono escluse dal calcolo del TEG le imposte e tasse (nel caso di specie il bollo di € 14,62). Sono invece inclusi (secondo le previsioni indicate dal par. C4. *Trattamento degli oneri e delle spese*): *“le spese di istruttoria; il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito e le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito. Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.”*

Applicando le disposizioni richiamate alla fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, il TEG (comprensivo della *“Commissioni Intermediario incaricato/Agente/Mediatore”*) risulta in linea con quello contrattualmente indicato (13,23%, inferiore alla soglia usura del 13,46). Dal calcolo del TEG è stato escluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 180/1950 (altrimenti pari a 15,86).

L’esclusione delle spese assicurative (derivanti da obblighi di legge) dal calcolo del TEG è stata soppressa dal Provvedimento della Banca d’Italia dell’agosto 2009, e cioè in epoca successiva al finanziamento concesso alla ricorrente.

La ricorrente, poi, contesta la misura della voce di costo indicata in contratto come *“Commissioni intermediario Incaricato/Agente/Mediatore”*, considerata usuraria in quanto eccedente il valore medio del compenso pagato ai mediatori pubblicato dalla Banca d’Italia *“a partire”* dal trimestre luglio – settembre 2010.

Ebbene, per giudicare la fondatezza della contestazione della ricorrente è necessario tener presente che anche la rilevazione del parametro di riferimento assunto, ossia il *“compenso complessivamente incassato dai mediatori”*, è stata introdotta solo con le Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge antiusura aggiornate ad agosto 2009, *“al fine di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fornire un parametro specifico per valutare l'usuraietà di una componente di costo di rilievo e variabilità considerevoli, ma sinora priva di limiti definiti" (cfr. comunicato stampa della Banca d'Italia 12.8.2009). La rilevazione di tale parametro, comunque, è stata avviata nel primo trimestre 2010 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto in esame (aprile 2009). Per completezza espositiva, si evidenzia che la quota di compenso al mediatore a carico del cliente già rientra nel calcolo del TEG (come verificato nel caso di specie) e "concorre alla valutazione della soglia di usura".

Sulla scorta delle argomentazioni svolte, il ricorso non potrà essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI